

N. R.G. 10644/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A _____, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti

con domicilio eletto presso lo

studio di quest'ultima in
di citazione;

in forza di procura in calce all'atto

ATTORE

CONTRO

B _____, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Fanzolo di Vedelago (TV), rappresentata
e difesa in giudizio dagli avv.ti _____
lo studio dell'avv.to _____, in forza di procura in
calce alla comparsa di costituzione e risposta;

con domicilio eletto presso

CONVENUTA



CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la delibera di esclusione dell'attore da socio del **B** Per l'effetto, ordinare alla Banca convenuta di porre in essere, per il tramite dei propri competenti organi, ogni atto necessario per consentire la reinscrizione al libro soci di **A** e la piena legittimazione del medesimo all'esercizio dei diritti sociali. Con rifusione di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario spese generali, all'IVA ed al contributo cassa avvocati nelle misure di legge".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Nel merito, rigettare le domande proposte da **A** siccome infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la delibera oggetto di impugnazione. Con integrale rifusione di compensi e spese, oltre al rimborso forfetario del 15 %, IVA e CPA come per legge".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 3.12.2015, regolarmente notificato, **A** ha affermato di essere socio di **B**, in forza della titolarità di centottantanove azioni, e di avere ricevuto, in data 9.10.2015, la comunicazione della delibera con cui la società avrebbe provveduto alla sua esclusione dalla compagine sociale in quanto lo stesso, nonostante solleciti, non avrebbe provveduto a rimborsare al medesimo **B** l'importo pagato in qualità di condebitore in solido, ex art. 145 TUB, relativamente alla sanzione amministrativa disposta dalla Banca di Italia con provvedimento del 28.4.2015, e ciò sulla scorta dell'art. 7 lett. d) e art. 14 comma 2 dello statuto sociale.

Convenendo in giudizio la società al fine di ottenere la declaratoria di invalidità della esclusione, **A**, nel dettaglio, ha evidenziato come la Banca di Italia avrebbe irrogato la sanzione amministrativa nei suoi confronti pari ad euro 36.500,00.= nella sua qualità di ex membro del consiglio di amministrazione, in ragione delle irregolarità riscontrate in termini di carenze nell'organizzazione e nei controlli interni con particolare riferimento ai rischi di credito e operativi, essendo la società medesima debitrice in solido per il pagamento di detta sanzione, importo pagato dalla banca in data 21.8.2015, con conseguente suo credito di regresso.

Quale primo motivo di impugnazione l'attore ha affermato l'invalidità della delibera in quanto assunta da organo privo dei necessari poteri. A detta di **A** la decisione dell'esclusione sarebbe stata adottata dal commissario, essendo la banca in amministrazione



straordinaria, in periodo tuttavia in cui il commissario medesimo si sarebbe trovato in regime di proroga tecnica, eccezionalmente prevista dall'art. 70 comma 6 TUB, al fine del compimento degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura, non essendo in alcun modo qualificabile l'esclusione come adempimento connesso alla chiusura menzionata, dovendo invece l'esclusione essere deliberata dal consiglio di amministrazione secondo disposizione statutaria.

Quale secondo motivo di impugnazione, l'attore ha evidenziato la carenza dei presupposti statutari per provvedere nel senso contestato, essendo inconferente il richiamo operato dalla delibera all'art. 7 dello statuto medesimo, relativo ai requisiti richiesti al fine di acquisire la qualità di socio, per nulla disciplinante i presupposti della esclusione. In riferimento al richiamato art. 14 dello stesso statuto, intitolato all'esclusione del socio, l'attore ha evidenziato come l'esclusione medesima si sarebbe potuta adottare in presenza di gravi inadempimenti che abbiano costretto la società ad assumere provvedimenti per l'inadempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa.

Essendo il diritto di cui la banca avrebbe lamentato l'inadempimento di natura di regresso, esso inadempimento sarebbe in rapporto di dipendenza con l'accertamento delle violazioni contestate con il provvedimento sanzionatorio, provvedimento opposto da **A** e, pertanto, per nulla certo nel suo inadempimento, ben potendo la sanzione essere annullata. Inoltre, pur ammettendo che un inadempimento potesse ravvisarsi, secondo le difese dell'attore esso non potrebbe comunque reputarsi grave a norma di statuto, tenuto conto del fatto che **A** si sarebbe comunque reso disponibile ad adempiere al suo obbligo di regresso ove la banca fosse stata effettivamente tenuta in solido all'esito del giudizio di impugnazione della sanzione e considerato che l'esclusione sarebbe stata adottata intempestivamente, decorso appena un mese e mezzo dopo il pagamento da parte dell'istituto di credito quale obbligato in solido.

Costituendosi in giudizio, **B** ha riaffermato la sussistenza del potere di esclusione del commissario, anche nel periodo di proroga tecnica. Quanto alla sussistenza del grave inadempimento, la convenuta ha rammentato di avere inutilmente richiesto il rimborso della sanzione corrisposta, tanto da essere stata costretta a ingiungere a **A** il relativo pagamento a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo, peraltro opposto dall'attore.

In ogni caso, a detta della convenuta, i presupposti per reputare sussistente l'obbligazione di regresso rimasta inadempita e legittimante l'esclusione, sarebbero stati perfettamente integrati con l'irrogazione della sanzione, in forza di provvedimento esecutivo e la cui efficacia non sarebbe sospesa neppure a seguito di opposizione, ed il pagamento della sanzione stessa da parte della



società responsabile in solido, così concludendo con la richiesta di rigetto dell'impugnazione di controparte.

L'art. 70 comma 6 T.U.B., ora abrogato ma in vigore al momento della deliberazione di esclusione del socio **A** ..., prevedeva che la Banca di Italia potesse disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5 per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura, quando le relative modalità di esecuzione fossero già state approvate dalla medesima Banca di Italia.

A detta dell'attore, nel periodo di c.d. proroga tecnica il commissario non avrebbe potuto che svolgere attività connesse alla chiusura della procedura e comunque nei limiti dell'esecuzione degli atti già in precedenza approvati, avendo la procedura durata normalmente annuale, di modo che non rientrando l'esercizio del potere di esclusione nella gestione di chiusura dell'amministrazione difetterebbe nel periodo in considerazione ogni legittimazione del commissario.

L'assetto normativo evidenziato ed in vigore *ratione temporis* deve essere interpretato in modo da attribuire ad esso unitarietà ermeneutica, partendo dalla considerazione che l'art. 70 comma 6 T.U.B. disciplina la proroga del termine della chiusura dell'amministrazione straordinaria, senza disporre espressamente nulla circa i poteri del commissario durante la proroga tecnica, essendo *ex professo* previsto che essa proroga possa essere concessa dalla Banca di Italia, per un periodo un superiore a due mesi, "per gli adempimenti connessi alla chiusura", ove la locuzione può essere intesa non necessariamente come individuante lo scopo della proroga tecnica, limitante i poteri del commissario, ma più semplicemente come individuante il presupposto della proroga e, quindi, la necessità di portare a termine gli adempimenti di chiusura. Infatti, la specifica disciplina dei poteri e del funzionamento degli organi straordinari è prevista dall'art. 72 T.U.B. secondo cui le funzioni del commissario straordinario iniziano con l'insediamento, a norma dell'art. 73 commi 1 e 2 TUB, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti. Peraltro, è da rilevare che per tutta la durata della procedura, anche durante il periodo di proroga tecnica, l'impresa bancaria rimane priva di organo gestorio disciolto e non ancora sostituito dal subentrante, dovendosi quindi concludere che, per tutto il periodo di carica del commissario straordinario e fino al passaggio delle consegne, esso commissario disponga dei poteri gestori pieni, dovendosi così interpretare l'abrogato art. 70 comma 6 T.U.B. come disciplinante i presupposti e la giustificabilità della proroga "tecnica" che, se concessa, manterrà il commissario straordinario nei poteri che gli sono propri, tra cui anche



la possibilità di esercitare i poteri statuari di esclusione dei soci, in luogo dei disciolti organi gestori.

Venendo ai motivi di merito dell'impugnazione e relativi al difetto dei presupposti per provvedere all'esclusione del socio **A**, va osservato che l'art. 14 dello statuto di **C. B** (doc. n. 3 di fascicolo attoreo) espressamente disciplinante la fattispecie oggetto di lite, prevede la possibilità di escludere della società il socio che, "in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa", in analogia a quanto disposto dall'art. 7 dello statuto medesimo in tema di ammissione del socio, ove si prevede che non possano essere ammessi nella compagine i soggetti che siano inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Affinché, dunque, possa procedersi alla esclusione è necessario un grave inadempimento imputato a soggetto che sia socio, inadempimento che sia relativo ad obbligazioni "a qualsiasi titolo contratte" nei confronti della società, sempre che tale inadempimento abbia "costretto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento".

Un primo elemento su cui condurre l'interpretazione della norma statutaria consiste nel fatto che l'esclusione può essere adottata, non solo in riferimento ad inadempimenti di obbligazioni imposte dallo statuto o dalle legge in ragione della qualifica di socio del soggetto escluso, essendo chiaro che detto inadempimento possa riguardare ogni obbligazione che il soggetto debba adempiere verso la società "a qualsiasi titolo". Tuttavia, la clausola statutaria è altrettanto chiara nel richiedere che dette obbligazioni siano "contratte" dal socio verso la società, costretta "ad assumere provvedimenti" per il loro adempimento.

Ora, deve essere ammesso, vista l'ampia tipologia delle obbligazioni inadempite, che il termine "contratte" stia a significare semplicemente che il socio debba reputarsi tenuto verso la società ad un determinato adempimento sorto anche in ragione di eventuali obblighi derivanti dalla legge, quali il regresso per fatti di responsabilità per illeciti amministrativi per i quali la società vanta un credito, quale è il credito derivante dall'adempimento di una obbligazione pecuniaria sanzionatoria di carattere solidale.

Inoltre, intervenuto il pagamento da parte della Banca della sanzione, quest'ultima, a seguito di solleciti, ha anche provveduto a depositare ricorso per decreto ingiuntivo di data 28.9.2015, concesso il successivo 1.10.2015, così onorandosi il dettato statutario relativo alla necessità di assumere provvedimento per l'adempimento dell'obbligazione, prima di deliberare in data



6.10.2015 sull'esclusione del socio inadempiente che, peraltro, ha interposto opposizione al ridetto decreto.

Circa il fatto che l'attore abbia provveduto ad impugnare presso la Corte di Appello di Roma la sanzione amministrativa comminatagli, con ciò dovendosi attendere la decisione del Giudice al fine di stabilire se l'inadempimento dell'obbligo di regresso sussista, va detto che l'opposizione non sospende l'esecutoria del provvedimento sanzionatorio, neppure constando che **A** abbia detta sospensione ottenuto in via giudiziale, con ciò significandosi come la banca, responsabile in solido, era tenuta ad eseguire il pagamento della sanzione, così sorgendo il proprio diritto di regresso, azionato correttamente in via monitoria.

Deve, infatti, osservarsi che, a norma dell'art. 45 comma 10 TUB, vigente *ratione temporis*, le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni debbano rispondere, in solido con questi, del pagamento della sanzione, essendo "tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili", obbligo di legge che (**B**) ha osservato correttamente proponendo la domanda giudiziale di pagamento nei confronti di **A**.

Sulla gravità dell'inadempimento, pure richiesta dalla norma statutaria, si deve considerare che il credito da regresso sorge e può essere esercitato con l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore in solido, non potendosi valorizzare la difesa dell'attore secondo cui egli sarebbe semplicemente in mora, così essendo lieve la gravità della sua condotta, tenuto conto che **A** ha chiesto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la revoca del provvedimento monitorio e il rigetto della pretesa avanzata nei suoi confronti dalla banca.

Infine, l'attore, al fine di escludere la gravità del suo inadempimento ha evidenziato che, proprio nel contesto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo con il quale egli si sarebbe impegnato a soddisfare il credito da regresso ivi azionato, ciò essendo riprova della sua buona fede. Tuttavia, deve rilevarsi che detto accordo transattivo non fa altro che riconfermare che **A** si sia riconosciuto debitore nei confronti di **B**, ben potendo lo stesso, fin da subito evitare l'iniziativa giudiziale della banca al fine di recuperare il credito da regresso fino a quel momento rimasto inadempito.

Peraltro, non si può sottacere che **A** avrebbe ben potuto anche provvedere al pagamento della sanzione, evitando così l'adempimento dovuto dalla obbligata in solido, pur coltivando il giudizio di opposizione onde ottenere la ripetizione delle somme eventuale esborsate indebitamente in caso di accoglimento della sua domanda di annullamento del provvedimento impositivo dell'amministrazione.



Sentenza n. 2543/2017 pubbl. il 01/12/2017

RG n. 10644/2015

Repert. n. 5340/2017 del 01/12/2017

In conclusione la domanda attorea deve essere rigettata, con ogni conseguenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande attoree;
2. condanna **A** a pagare in favore di **B** le spese di lite che si liquidano in euro 2.767,00.= per compensi, oltre accessori di legge.

Venezia, 29 novembre 2017

Il Presidente

Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.

Dr. Luca Boccuni



